

ELENCO AULSS

Asl n. 10 – Dipartimento di Prevenzione

Settore Igiene Pubblica
Via Zappetti, 21 – PORTOGRUARO/VE
Tel.. 0421/396511 – Fax 0421/396658

Asl n. 10 - Settore igiene Pubblica

Ufficio Visite Fiscali – Palazzo INPS
Via Trento
SAN DONA' DI PIAVE/VE
Tel. 0421/227879-19 – Fax 0421/227887

Asl n. 12 Ospedale Civile Reparto

Ostetricia e Ginecologia
Settore Gravidanza a Rischio
VENEZIA/MESTRE
Tel. 041/2607443 – 2607423 -2607775

Asl n. 12 – Direzione Sanitaria

Presso Ospedale Civile di
VENEZIA
Tel. 041/5294697 Fax 041/5294537

Asl n. 13 - Settore igiene Pubblica

Dip. Di Prevenzione Medicina
Via XXIX Aprile
DOLO
Tel. 041/5139442

Asl n. 13 Segreteria Dipartimento

Presso OSPEDALE CIVILE DI NOALE
Largo S. Giorgio
NOALE/VE
Tel. 041/5896751 Fax 041/5896799

Asl n. 14 Settore igiene Pubblica

Medicina del Lavoro
CHIOGGIA/VE
Tel. 041/5572310 – Fax. 041/401082

Asl n. 14 Distretto Sanitario

Presso OSPEDALE CIVILE DI
CAVARZERE/VE
Tel. 0426/51057 Fax 0426/311080

PRESTAZIONI ECONOMICHE INPS

A CHI RIVOLGERSI

☐ **Sedi e Agenzie INPS della Provincia di Venezia**

Sede Provinciale

Dorsoduro 3519/I – 30123 Venezia
tel. 041/2702511

Sede Subprovinciale INPS di San Donà di Piave

Via Trento, 19 - 30027 San Donà di Piave
Tel 0421/338111

Agenzia di Mestre 1

Via Cà Rossa, 38 - 30173 Ve-Mestre
tel. 041/5217311

Agenzia di Mestre 2

Via Fogazzaro, 13/a - 30172 Ve-Mestre
tel. 041/2909320

Agenzia di Chioggia

Viale Stazione, 53 - 30015 Chioggia
tel. 041/5570120

Agenzia di Dolo

Piazza del Municipio, 13 – 30031 Dolo
tel. 041/5130120

Agenzia di Mirano

Via Matteotti. 80 - 30035 Mirano
tel. 041/5790420

Agenzia di Portogruaro

Via Versiola – 30036 Portogruaro
Tel. 0421/277420


Orario sedi INPS:

lunedì - venerdì ore 9.00 - 12.30
martedì e giovedì orario continuato 9.00 - 16.00

Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Direzione Provinciale del Lavoro di Venezia
Via Ca' Venier, 8 – 30172 Venezia-Mestre
Tel. 041/5042085 – Fax 0415040190
dpl-venezia@lavoro.gov.it
dpl-provvedimentivenezia@lavoro.gov.it
<http://www.lavoro.gov.it/lavoro/DPL/VE/>

TUTELA DELLA MATERNITÀ PATERNITÀ

GUIDA AI SERVIZI



U.O. Provvedimenti Amministrativi

Orario di apertura al pubblico
Dal lunedì al venerdì
8.30 / 12.30
martedì e giovedì
15.00/17.00

IL CONGEDO DI MATERNITÀ

Il congedo di maternità garantisce alla donna lavoratrice di poter sospendere l'attività lavorativa a tutela della propria salute e di quella del nascituro.

A chi spetta

- ◆ alle lavoratrici dipendenti (anche alle apprendiste, alle lavoratrici agricole, alle lavoratrici a domicilio, alle colf e alle badanti);
- ◆ alle lavoratrici a progetto o assimilata iscritte alla gestione separata dell'INPS;
- ◆ alle associate in partecipazione iscritte alla gestione separata dell'INPS;
- ◆ alle lavoratrici libere professioniste iscritte alla gestione separata dell'INPS;
- ◆ al padre, lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice in casi particolari (decesso o grave malattia della madre, abbandono ecc..).

Quando spetta

Le lavoratrici non possono essere adibite al lavoro:

- ◆ nei due mesi precedenti la data presunta del parto e fino alla sua data effettiva;
- ◆ nei tre mesi successivi alla data effettiva del parto;
- ◆ a determinate condizioni che non pregiudichino lo stato di salute della gestante e del nascituro, e ferma restando la durata del periodo complessivo di congedo pari a 5 mesi, la lavoratrice può scegliere di astenersi dal lavoro dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi.
- ◆ in caso di parto prematuro, il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro non goduto prima del parto viene aggiunto al congedo di maternità dopo il parto.

Cosa fare

La lavoratrice deve:

- ◆ presentare al datore di lavoro, non appena a conoscenza dell'evento, il certificato medico attestante lo stato di gravidanza ai fini della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute della gestante
- ◆ se iscritta all'INPS, presentare all'Istituto e al datore di lavoro la domanda di maternità (modello MAT) prima dell'inizio dell'astensione obbligatoria;
- ◆ se dipendente pubblica, presentare il certificato all'amministrazione di appartenenza

L'ANTICIPAZIONE DEL CONGEDO

La Direzione Provinciale del Lavoro può disporre l'anticipo e/o il posticipo del periodo del congedo di maternità nei seguenti casi:

- ◆ complicanze della gravidanza oppure preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
- ◆ condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino, lavori pericolosi, faticosi ed insalubri e comunque a rischio e la donna non possa essere spostata ad altre mansioni

Gravidanza a rischio

Cosa fare

La lavoratrice deve:

- ◆ rivolgersi alla Direzione del Lavoro ubicata nella provincia in cui risiede presentando di persona o per posta la relativa domanda - vedi modulistica sul sito <http://www.lavoro.gov.it/lavoro/DPL/VE/>

Alla domanda deve essere allegato il prescritto certificato medico di gravidanza, rilasciato da un ginecologo privato oppure da specialista di struttura sanitaria pubblica, da cui risultino le complicanze in atto e la data presunta del parto.

Lavoro a rischio

Cosa fare

La lavoratrice deve:

- ◆ informare il datore di lavoro dello stato di gravidanza mediante presentazione del relativo certificato medico da cui risulti lo stato di gestazione e la data presunta del parto

.Cosa fare

Il datore di lavoro:

- ◆ ha l'obbligo di valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici determinati da condizioni ambientali o da processi lavorativi, di informare le lavoratrici e i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.

Nel caso in cui il datore di lavoro non possa adibire la lavoratrice a mansioni consone allo stato di gravidanza o puerperio fino a sette mesi dopo il parto, lo stesso compilerà e invierà alla DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO una dichiarazione - vedi modulistica sul sito <http://www.lavoro.gov.it/lavoro/DPL/VE/> - da cui risulti tale impossibilità

Alla detta dichiarazione deve essere allegato il certificato medico di gravidanza da cui risulti lo stato di gestazione e la data presunta del parto e il Piano di valutazione dei rischi - nella parte relativa alle lavoratrici madri .

Convalida dimissioni lavoratrice madre /lavoratore padre

Le norme sulla tutela della maternità e della paternità impongono al datore di lavoro il divieto di licenziamento della lavoratrice madre e del lavoratore padre durante i periodi sotto specificati

- ◆ dall'inizio del periodo di gravidanza;
 - ◆ durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (congedo di maternità pre e post-partum);
 - ◆ in ogni caso, durante il primo anno di vita del bambino o di accoglienza del minore adottato o in affidamento
- Le dimissioni volontarie presentate dalla lavoratrice madre e dal lavoratore padre nei periodi in cui opera il divieto di licenziamento devono essere convalidate dalla Direzione Provinciale del Lavoro

Indennità spettanti

In caso di dimissioni volontarie, la lavoratrice non è tenuta al preavviso e ha comunque diritto alle indennità previste per il licenziamento (indennità di mancato preavviso) e all'erogazione dell'indennità di disoccupazione da parte dell'INPS.

Lo stesso diritto spetta al lavoratore padre che abbia fruito del congedo di paternità in alternativa alla madre

A chi spetta l'indennità di disoccupazione

Alla lavoratrice, o in mancanza della madre al lavoratore, assicurati all'INPS che si siano dimessi nel periodo di tutela sopra descritto, spetta il pagamento dell'indennità di disoccupazione. Per ottenere l'indennità è necessario essere assicurati da almeno due anni ed avere almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.

I lavoratori che non possano far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni hanno diritto all'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti nel caso in cui: - abbiano lavorato come dipendenti nell'anno precedente almeno 78 giornate, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità, ecc...). Per ulteriori informazioni consultare il sito

www.inps.it